

Doppia autorizzazione per il biogas da Forsu

Consiglio di Stato

Per le frazioni organiche di rifiuti urbani via libera come biomasse e rifiuti

Paola Ficca

Il Consiglio di Stato cambia orientamento sugli impianti che producono biogas da Forsu (frazione organica di rifiuti urbani) e stabilisce che, in quanto installazioni che trattano rifiuti, hanno bisogno della doppia autorizzazione: per le biomasse e per i rifiuti. Il cambio di passo è intervenuto con sentenza 10 maggio 2024, n. 4233, sezione IV (a conferma di Tar Puglia 724/2023; conforme Tar Sicilia 29 gennaio 2024, n. 337).

Nel 2022, invece, con sentenza 2368 del 31 marzo, i giudici di Palazzo Spada avevano stabilito che non

ricorreva la configurazione di impianto che gestisce i rifiuti poiché “funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante (biometano), utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile”, quale la Forsu.

Oggetto del contendere, la realizzazione di un complesso impiantistico in Puglia per produrre e distribuire biometano con capacità produttiva di 499 standard metri cubi ora (Smc/h) «tramite digestione anaerobica della Forsu e compostaggio finale».

I rifiuti organici rappresentano il 40% dei rifiuti urbani e vi confluiscono anche quelli alimentari da utenze non domestiche, come bar, ristoranti e industria alimentare. Oltre a questi, all'interno della Forsu recapitano: manufatti compostabili (buste e sacchetti) e la frazione verde (da parchi e giardini).

Secondo il Consiglio di Stato, è illegittimo presentare la Pas (procedura abilitativa semplificata, articolo 6, Dlgs 28/2011) essendo, inve-

ce, necessario avanzare istanza di autorizzazione unica di impianti di produzione di energia rinnovabile secondo l'articolo 12, Dlgs 387/2003 (biomasse) nonché di autorizzazione unica prevista per gli impianti di trattamento rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006.

Quindi, bene ha fatto il Comune di San Giovanni Rotondo ad assimilare l'impianto di produzione di biometano «a un impianto di raccolta e trattamento di rifiuti». Il quale, tuttavia, rimane anche un impianto di produzione di energia alternativa alimentato da biomasse, e soggetto al procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 12, Dlgs 387/2003.

Essere considerato di trattamento rifiuti, per l'impianto comporta anche la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale regionale. La Forsu, ai fini dell'applicabilità delle norme sulla produzione di energia rinnovabile è “biomassa”; ciò non toglie che continua a essere un rifiuto fino alla

fine del ciclo di trattamento, dove è «definitivamente trasformata in un prodotto secondario».

Secondo il Consiglio di Stato l'energia che si ricava dal recupero dei rifiuti biodegradabili «costituisce solo un'utilità che si affianca a quella insita nel recupero dei rifiuti stessi». Il loro corretto recupero è garantito solo se autorizzato in base alla disciplina sui rifiuti. L'osservanza della disciplina, inerente la produzione di energia di fonti rinnovabili, non comporta la inapplicabilità delle norme sui rifiuti.

Doppia autorizzazione, dunque, e se questa sentenza si legge insieme al parere della Commissione Ue sulla natura di rifiuti, e non di sottoprodotti di sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico e privato del 26 aprile (si veda “Il Sole 24 Ore” dell'11 maggio), si comprende come, nonostante l'“economia circolare”, la disciplina sui rifiuti non smette di essere pesantemente presente.